

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il regime premiale della trasmissione telematica delle fatture
2. L'abolizione dei buoni "voucher"
3. L'attivazione dell'opzione di deviazione della posta elettronica certificata
4. Il premio di natalità: 800,00 Euro per nascita o adozione del figlio

1

Il regime premiale della trasmissione telematica delle fatture

Per soggetti IVA

Il decreto legislativo n. 127/2015 ha introdotto la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni. In sintesi, la norma prevede la possibilità per tutti i contribuenti soggetti passivi IVA di optare per la trasmissione delle fatture, anche elettroniche, e di eventuali variazioni delle stesse, direttamente all'Agenzia delle Entrate. L'opzione ha effetto dall'inizio dell'anno solare in cui è esercitata fino alla fine del quarto anno solare successivo e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio.

L'articolo tre della predetta norma prevede degli incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture, che consiste nel venir meno:

- dell'obbligo di trasmissione del cosiddetto "spesometro" (fissata con scadenza semestrale per l'anno 2017, ma poi dopo anche trimestrale dal 2018 in avanti);
- dell'obbligo di invio degli elenchi riepilogativi INTRASTAT per comunicare gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi ricevute (ma permane l'obbligo dell'INTRASTAT statistico per chi supera i 20 milioni di Euro annui di acquisti intracomunitari,

- mentre gli adempimenti - fiscali e statistici - per le cessioni intracomunitari e le prestazioni di servizi intracomunitari rimangono invariati);
- dell'obbligo di comunicare operazioni effettuate con controparti residenti in San Marino.

Ulteriori benefici - e sono quelli più interessanti - sono:

- la possibilità di esecuzione dei rimborsi IVA (ex art. 30 DPR 633/1972) in via prioritaria - cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale - e senza le garanzie previste dalla norma;
- la riduzione di due anni dei termini di decadenza del potere di accertamento in materia di imposte dirette e IVA, a condizione che: a) i pagamenti effettuati sono tracciabili e vi sono solo più movimenti in contanti non superiori a 30 Euro (predetto limite dei 30 Euro potrebbe essere elevato a quello prescritto per la tracciabilità dei pagamenti, a fini antiriciclaggio, e cioè al limite all'utilizzo dei contanti stabilito in 2.999,99 Euro); b) si provveda ad adattare/sostituire l'eventuale attuale registratore di cassa con uno munito della funzionalità di invio telematico dei corrispettivi.

L'opzione per il regime in parola può essere esercitata, con riferimento all'anno 2017, entro il 31 marzo 2017. In futuro è possibile di esercitare l'opzione sempre entro il 31 dicembre dell'anno solare precedente a quello di inizio della trasmissione telematica dei dati; l'opzione ha durata per cinque periodi d'imposta ed è irrevocabile durante tale lasso temporale. Prima della scadenza del quinto anno solare sarà possibile revocare l'opzione; se non revocata, essa si estende al quinquennio successivo.

In mancanza della suddetta opzione, per l'anno 2017 le fatture dovranno essere trasmesse telematicamente con cadenza semestrale, cioè entro il 18.09.2017 per il primo semestre 2017 ed entro il 28.2.2018 per il secondo semestre 2017.

Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito all'invio telematico dei dati delle fatture emesse/ricévute, con la Circolare n. 1/E del 7.2.2017, reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/febbraio+2017/circolare+1+07022017/CIRCOLARE+N.+1+DEL+7+FEBBRAIO+2017.pdf>, anche se tante questioni rimangono ancora aperte.

Dalle considerazioni di cui prima si ricava che l'adempimento, di natura opzionale, si sovrappone ed intreccia con l'analogo sistema di comunicazione telematica trimestrale (solo per l'anno 2017 semestrale) obbligatoria (c.d. spesometro trimestrale). Certo è, che il legislatore mira a spingere i contribuenti alla decisione di adottare la fatturazione elettronica

veicolando i documenti, anche nei rapporti B2B (business to business e dunque non solo nel caso della fatturazione verso la Pubblica Amministrazione), attraverso il Sistema di Interscambio "SdI", già utilizzato per inviare le fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione. In questo senso la spinta verso la fatturazione elettronica rappresenta un ulteriore tassello nell'intenzione del legislatore di arrivare alla riconciliazione automatica delle fatture elettroniche con i pagamenti (cioè con i dati dei movimenti bancari che in parte le banche devono già trasmettere all'Amministrazione Finanziaria).

L'esercizio dell'opzione per la trasmissione telematica delle fatture di cui in oggetto non obbliga all'adozione della fatturazione elettronica, ma l'adozione della medesima agevola notevolmente la trasmissione dei dati, in quanto una volta che le fatture sono presenti nel proprio sistema in formato elettronico, l'estrazione dei dati da trasmettere all'Amministrazione Finanziaria in formato strutturato xml diventa un automatismo, cioè il file dei dati da trasmettere rappresenta solamente un'estrazione effettuabile mediante il proprio programma di software utilizzato.

Adottare il sistema della fatturazione elettronica anche nei rapporti B2B sarà più agevole per i contribuenti che emettono e ricevono esclusivamente fatture e non anche ricevute o scontrini fiscali per i corrispettivi. I contribuenti che gestiscono anche corrispettivi mediante l'emissione di ricevute e scontrini, dovranno adeguare i registratori utilizzati allo scopo di consentire l'integrazione dei medesimi nel proprio programma di software utilizzato, consentendo così l'univoca riconoscibilità della fonte di trasmissione dei dati.

L'adozione della fatturazione elettronica comporta anche il vantaggio indiretto che questo sistema permette, in modo incontrovertibile, di conservare l'informazione che il documento inviato è stato ricevuto. La prova del ricevimento della fattura da parte del cliente costituisce la base per ottenere un pagamento più tempestivo ovvero per poter richiedere l'applicazione di interessi moratori.

Facendo riferimento a quanto prima esposto, si può affermare che l'esercizio del regime opzionale comporta dei vantaggi fiscali ed operativi, mira però alla ristrutturazione dei processi di formazione ed emissione della fattura (cioè al sistema della fatturazione elettronica), che va attentamente valutato con riferimento al contesto in cui si trova la singola azienda.

In considerazione del fatto che al momento non si è ancora in grado di valutare tutti gli aspetti di questo regime opzionale, che l'esercizio dell'opzione è vincolante per cinque anni e che entro il 31.12.2017 sarà comunque possibile di esercitare l'opzione per la trasmissione telematica delle fatture a partire dall'anno 2018, conviene valutare insieme al Vostro consulente di riferimento qui in studio se esercitare tale opzione appena entro il 31.12.2017, con valenza dal 2018, partendo per intanto con l'invio dei dati delle fatture richieste dal nuovo "spesometro" semestrale nel 2017 (vedasi a riguardo la nostra circolare

n. 4/2017) e, dopo l'iniziale rodaggio operativo/organizzativo passare all'invio dei dati, previa opzione a decorrere appena dal 2018.

In ogni caso, in assenza di un Vostro riscontro esplicito a riguardo non eserciteremo per conto Vostro l'opzione per l'invio telematico delle fatture emesse/ricevute!

2 L'abolizione dei buoni "voucher"

Per soggetti IVA

I buoni "voucher" acquistati entro il 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017. A partire dal 1 gennaio 2018 i buoni lavoro saranno inutilizzabili.

3 L'attivazione dell'opzione di deviazione della posta elettronica certificata

Per soggetti IVA

Chiediamo ai nostri clienti possessori di un indirizzo di posta elettronica certificata PEC di volersi assicurare, di aver attivato la deviazione della posta elettronica certificata al Vostro normale indirizzo mail o a quello della Vostra azienda; con l'attivazione di questa opzione - all'interno della gestione della posta elettronica certificata - viene garantita la certezza che l'eventuale posta certificata in arrivo venga letta in tempo utile. In caso contrario si rischia che non ci si possa accorgere in tempo dell'arrivo di importanti comunicazioni PEC e di conseguenza di non poter rispettare importanti scadenze/termini/adempimenti comunicati da parte di terzi; questo alla luce del fatto che un invio da PEC a PEC è equiparati per tutti i fini ad una raccomandata postale con ricevuta di ritorno.

Se per impostare tale inoltra al Vostro normale indirizzo di posta elettronica, doveste necessitare di aiuto, siamo a disposizione con un apposito memo illustrativo, che già in sede di apertura della PEC dovrebbe esserVi stato inviato.

4 Il premio di natalità: 800,00 Euro per nascita o adozione del figlio

Per soggetti IVA

L'INPS, con la Circolare n. 39/2017, reperibile in Internet all'indirizzo <http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20n>

[umero%2039%20del%2027-02-2017.htm](#), rende noto che sarà disponibile una somma di importo pari ad Euro 800,00 per l'anno 2017, nei casi di:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell'art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell'art. 34 della legge 184/1983.

Il premio sarà corrisposto direttamente dall'INPS su domanda della madre avente diritto e, indipendentemente dai figli nati o adottati, sarà concesso in unica soluzione.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

MOORE STEPHENS

 Warwick Legal Network